



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.LET-EST-0015-25-CST in data 29/01/2025, assunta a prot. n.3698 in data 30/01/2025, con cui l'Impresa C.G.X. Costruzioni Generali XODO S.r.l., con sede a Porto Viro (RO), in qualità di Capogruppo/Mandataria del R.T.I., ha richiesto la proroga, fino al 30/04/2025, dell'Ordinanza n.100/2024 in data 18/12/2024, con la quale è stata disciplinata la navigazione nello specchio acqueo antistante le banchine Trento (accosto A10) e Bolzano (accosto A11) del porto di Venezia, in occasione dei lavori di adeguamento ambientale e riqualificazione delle medesime banchine, appaltati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.100/2024 in data 18/12/2024, sopra richiamata;

**VISTA:** l'autorizzazione n.350/2024, del 12/12/2024, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego del pontone galleggiante denominato "STOCK" (S/N 90117) destinato ai lavori di che trattasi, è prorogata fino al 30/04/2025,;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**ORDINA**

**Articolo 1**

I termini delle fasi di lavorazione disciplinate con l'Ordinanza n.100/2024 del 18/12/2024, in premessa richiamata, sono prorogati come segue:

- **Fase 1** fino al 28/02/2025: interventi alla **banchina Trento** (accosto A10);
- **Fase 2** fino al 30/04/2025: interventi alla **banchina Bolzano** (accosto A11).

Restano immutate le disposizioni contenute nella suddetta Ordinanza.

**Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)